DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1998

concernente la partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio

[notificata con il numero C(1998) 3458]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(98/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica in Belgio; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese che lo Stato membro ha sostenuto per le perdite subite;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 98/61/CE [3] concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio; che tale decisione ha autorizzato il versamento di una prima quota a titolo di anticipo di 5 milioni di ECU;

considerando che il 3 giugno 1998 il Belgio ha presentato domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul proprio territorio nel 1997; che le disponibilità di bilancio dell'esercizio in corso non consentono la copertura della totalità delle spese ammissibili e che allo stadio attuale può essere concessa soltanto una quota complementare di 500 000 ECU;

considerando che in futuro potranno essere concesse quote supplementari in funzione della verifica, da parte della Commissione, dei dati comunicati nella domanda di rimborso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può ottenere una quota complementare di 500 000 ECU a titolo del contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nel quadro delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica insorti nel 1997.

Articolo 2

L'importo della quota di cui all'articolo 1 è versato al Belgio appena adottata la presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure adottate e delle spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], sono applicabili «mutatis mutandis».

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU L 16 del 21. 1. 1998, pag. 39.
[4] GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.